



COMUNE DI ANTONIMINA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

**Regolamento
per il funzionamento
del Consiglio comunale**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30 luglio 2025

INDICE

CAPO I -DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 -Autonomia organizzativa e funzionale

Articolo 3 – Interpretazione

Articolo 4 - Sede consiliare

Articolo 5 - Pubblicità delle sedute

Articolo 6 - Composizione e divieto di mandato imperativo

Articolo 7- Prima Adunanza – Convalida Eletti

Articolo 8 - Cessazione - Dimissioni

Articolo 9 - Sospensione dalla Carica – Sostituzione

Articolo 10 - Decadenza

Articolo 11 - Conflitto di Interesse

Articolo 12 - Esercizio del Mandato Elettivo – Indennità e Permessi

CAPO II -PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 13 - Presidenza delle sedute consiliari

Articolo 14 - Funzioni del Presidente.

Articolo 15 - Compiti del Presidente

CAPO III- GRUPPI CONSILIARI – COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 16 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

Articolo 17 - Capigruppo consiliari

Articolo 18 - Conferenza dei capigruppo

Articolo 19 - Commissioni consiliari

Articolo 20 - Costituzione e Composizione delle Commissioni Permanenti

Articolo 21 - Sostituzione dei Componenti

Articolo 22 - Presidenza e Convocazione

Articolo 23 - Funzionamento delle Commissioni Permanenti

Articolo 24 - Funzioni delle commissioni permanenti

Articolo 25 - Commissioni Speciali

Articolo 26 - Commissioni d'indagine

CAPO IV -SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 27- Sedute pubbliche e aperte

Articolo 28 - Sedute segrete

Articolo 29 - Sedute in forma mista

Articolo 30 - Convocazione - Modalità

Articolo 31 - Avviso di Convocazione: Consegna, Termini

Articolo 32 - Annullamento della seduta

Articolo 33 - Sedute di prima convocazione

Articolo 34 - Sedute di seconda convocazione

Articolo 35 - Ordine del giorno
Articolo 36 - Deposito delle proposte per la consultazione
Articolo 37 - Validità delle deliberazioni
Articolo 38 - Verifica del numero legale. Scrutatori
Articolo 39 - Funzioni di segretario
Articolo 40 - Verbale delle sedute
Articolo 41 - Disciplina delle sedute
Articolo 42 - Ordine delle sedute. Sanzioni
Articolo 43 - Norme di Comportamento
Articolo 44 - Comportamento del pubblico
Articolo 45 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza
Articolo 46 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno
Articolo 47 - Durata degli interventi
Articolo 48 - Fatto personale
Articolo 49 - Mozione d'ordine.
Articolo 50 - Richiami al regolamento e all'ordine del giorno
Articolo 51 - Questioni pregiudiziali e sospensive
Articolo 52 - Presentazione di emendamenti
Articolo 53 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti
Articolo 54 - Richiesta di votazione per parti separate
Articolo 55 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria
Articolo 56 - Chiusura della discussione
Articolo 57 - Dichiarazione di voto e votazione
Articolo 58 - Modalità di votazione
Articolo 59 - Sedute in presenza. Votazione per alzata di mano
Articolo 60 - Votazione per appello nominale
Articolo 61 - Sedute in presenza. Votazione a scrutinio segreto
Articolo 62 - Sedute in videoconferenza. Votazione a scrutinio segreto
Articolo 63 - Validità delle deliberazioni
Articolo 64 - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità

CAPO V - COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Articolo 65 - Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni
Articolo 66 - Interrogazioni
Articolo 67 - Interpellanze
Articolo 68 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze
Articolo 69 - Mozioni
Articolo 70 - Presentazione e svolgimento delle mozioni
Articolo 71 - Votazione delle mozioni
Articolo 72 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni
Articolo 73 - Dichiarazione e procedura di urgenza delle interrogazioni e delle mozioni

CAPO VI -DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Articolo 74 - Diritto di iniziativa

Articolo 75 - Diritto di accesso

Articolo 76 - Diritto di informazione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 77 - Rinvio

Articolo 78 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali, secondo le disposizioni statutarie e normative vigenti.

Articolo 2 – Autonomia organizzativa e funzionale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

Articolo 3 - Interpretazione

1. L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al Presidente del Consiglio.
2. Le eccezioni relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio comunale, che decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente del Consiglio. Egli può sospendere brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate, previa consultazione con il Segretario comunale. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente del Consiglio, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al terzo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Articolo 4 - Sede consiliare

1. Il Consiglio si riunisce nella propria sede in una sala appositamente predisposta. In caso di riunione in videoconferenza, previa approvazione del relativo regolamento, la seduta è convocata dal Presidente dalla sede comunale, assistito dal Segretario comunale o da un suo sostituto.
2. Le sedute in videoconferenza, previa adozione di apposito Regolamento, si svolgono mediante l'utilizzo di tecnologie che permettano al contempo la percezione diretta e uditiva dei partecipanti, l'identificazione di ciascuno di essi, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti oggetto della discussione.
3. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Presidente può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale, o in videoconferenza.

4. Nell'aula consiliare vi sono posti riservati ai componenti della giunta.
5. Persone estranee al Consiglio non possono introdursi o essere ammesse in aula o in modalità telematica durante le sedute; vi hanno accesso soltanto le persone autorizzate dal Presidente.
6. La stampa e il pubblico assistono alle sedute del Consiglio in settori riservati. In caso di svolgimento della seduta in videoconferenza, le sedute pubbliche del Consiglio sono trasmesse in modalità streaming (diretta o differita) sul portale istituzionale del Comune.
7. La Giunta può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, o in videoconferenza quando ciò sia motivato da ragioni di opportunità amministrativa o politica.
8. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
9. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.

Articolo 5 - Pubblicità delle sedute

1. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del Consiglio e dei relativi ordini del giorno.

Articolo 6 – Composizione e divieto di mandato imperativo

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri comunali determinato dalla legge. Ogni consigliere rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Articolo 7 – Prima Adunanza – Convalida Eletti

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti.
3. Nella prima adunanza si esamina la condizione degli eletti e della loro convalida ovvero dell'eventuale dichiarazione di ineleggibilità secondo il disposto dell'art. 40 e 41 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267
4. E' prevista un'unica votazione per gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per gli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
5. Conclusi gli adempimenti di cui al precedente comma, il Sindaco effettua il giuramento avanti al Consiglio, pronunciando le parole "Giuro di osservare lealmente la Costituzione

Italiana, le leggi della Repubblica e l'Ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini". Dopo il giuramento comunica al Consiglio:

- i componenti della Giunta, dallo stesso nominati;
- la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti;
- la sua proposta degli indirizzi generali di governo.

6. Successivamente, il Consiglio Comunale nella medesima adunanza provvede alla elezione della Commissione elettorale Comunale.

Articolo 8 – Cessazione - Dimissioni

1. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, il Consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima adunanza utile successiva al verificarsi della causa di cessazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del comune secondo il disposto di cui al comma 8 dell'art. 38 del D.Lgs. 267/2000.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci.
4. La surrogazione, adottata dal consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Articolo 9 - Sospensione dalla Carica – Sostituzione

1. I Consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dall'art. 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n.235, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al citato decreto e più in generale, di incompatibilità, normativamente previste.
2. Il Prefetto, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione previste dalla legge, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio comunale, in persona del Presidente. Il Presidente dispone la notifica di copia del provvedimento al Consigliere sospeso e convoca il Consiglio comunale.
3. Il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del Comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

Articolo 10– Decadenza

1. I casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute consiliari sono previsti, nel rispetto dell'art. 43 comma 4 del T.U.EL., dallo statuto comunale.
2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle adunanze del Consiglio e delle Commissioni regolarmente convocate o di giustificare l'assenza, con motivata comunicazione, anche verbale, inviata al Presidente il quale ne dà comunicazione al Consiglio in occasione della seduta consiliare.
3. Il consigliere comunale che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio comunale.
4. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a notificargli l'avvio del procedimento amministrativo.
5. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci (10), decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative, presentate da parte del consigliere interessato.

Articolo 11– Conflitto di Interesse

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari nei casi previsti dalla legge, in particolare, dall'art.78, comma 2, del T.U.E.L. e, più in generale, in circostanze di personale conflitto di interessi.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza uscendo dalla sala consiliare per tutto il tempo della discussione e della votazione, informandone il Segretario, che dà atto nel verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Articolo 12– Esercizio del Mandato Elettivo – Indennità e Permessi

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. La segreteria comunale, sulla base degli atti d'ufficio, rilascia al Sindaco, al Presidente ed ai Consiglieri che ne facciano richiesta, una attestazione in merito alla presenza alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari entro quindici giorni successivi alla richiesta.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno; nulla è dovuto, invece, per la partecipazione alle sedute dichiarate deserte.
3. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal T.U.E.L., non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

4. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.

CAPO II

PRESIDENZ

A DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 13 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Tutte le sedute del consiglio successive alla prima sono presiedute dal Presidente. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del Presidente del consiglio, le funzioni dello stesso vengono svolte dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal consigliere anziano. Il consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il consigliere anziano è considerato il più anziano di età.
2. Le modalità di elezione del Presidente del Consiglio Comunale sono disciplinate dagli art. 11 bis dello Statuto Comunale.

Articolo 14 - Funzioni del Presidente.

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.
2. A tal fine, ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento; mantiene l'ordine della seduta; può sospenderla e scioglierla facendone redigere processo verbale.
3. Il *Presidente*, oltre a esercitare le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie:
 - a) fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, anche con l'ausilio di strumenti radio-audiovisivi;
 - b) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche al fine di consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
 - c) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, e interrogazioni;
 - d) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute dello stesso;
 - e) decide in merito alle richieste avanzate per l'utilizzo della sala consiliare;
 - f) riunisce il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono 1/5 dei consiglieri o il sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Articolo 15 - Compiti del Presidente

1. Ferme restando le altre attribuzioni previste dal presente regolamento, il *Presidente*, sentita la conferenza dei capigruppo:
 - a) organizza l'attività del Consiglio comunale;
 - b) decide sulle richieste dei consiglieri circa la procedura d'urgenza da riconoscere alle mozioni; qualora ne sussistano le ragioni dichiara l'inammissibilità delle mozioni stesse;
 - c) autorizza la partecipazione di consiglieri comunali a convegni, congressi, viaggi di studio e di rappresentanza dell'Ente, il cui onere ricada sull'amministrazione comunale;
 - d) invita in audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni.

CAPO III- GRUPPI CONSILIARI – COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 16 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo Consiliare è formato da almeno due Consiglieri. È consentita la formazione di un gruppo Consiliare, anche in presenza di un solo Consigliere, purché unico eletto di una lista
2. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.
3. L'adesione ad un gruppo Consiliare è riservata alla libera scelta di ciascun Consigliere, ed è suscettibile di modifica nel corso del mandato.
4. Entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio, i Gruppi Consiliari comunicano per iscritto alla Segreteria del Comune, i nominativi dei componenti.
5. Il Consigliere che intende cessare di far parte di un gruppo consiliare, ne dà comunicazione scritta alla Segreteria del Comune, indicando se intenda associarsi ad un gruppo Consiliare già costituito, ovvero dare vita ad un nuovo gruppo anche unipersonale ed in deroga alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo. In tale ultima ipotesi dovrà utilizzare una denominazione diversa da quella di provenienza.
6. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
7. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
8. Il consigliere che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro gruppo esistente o al gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto previste dal presente regolamento.
9. I gruppi consiliari possono fruire, tramite la segreteria, dei servizi di documentazione, di informazione e comunicazione.
10. Il Presidente comunica al Consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea di eventuali successive modificazioni.

Articolo 17 - Capigruppo consiliari

Ogni gruppo, prima dell'inizio della prima seduta del Consiglio, nomina il proprio capogruppo. In mancanza di tale nomina è capogruppo il più anziano di età. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al *Presidente* con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.

Articolo 18 - Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta in presenza o in videoconferenza dal Presidente del consiglio o, in sua assenza, dal consigliere anziano. Ne sono membri tutti i capigruppo. Alla riunione assiste, se richiesto dal presidente, il segretario comunale o un suo sostituto. Il Sindaco viene preventivamente informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione ed ha facoltà di partecipare senza diritto di voto ed anche per delega conferita ad un assessore.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta Comunale o a richiesta di uno o più capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio Comunale.
3. Le sedute della conferenza sono valide quando sono rappresentati i gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari alla maggioranza dei consiglieri in carica.
4. Delle riunioni della conferenza viene redatto apposito verbale.

Articolo 19 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire e disciplinare con regolamento, commissioni consiliari:
 - permanenti;
 - speciali;
 - di indagine, di controllo e di garanzia.

Articolo 20 - Costituzione e Composizione delle Commissioni Permanenti

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno Commissioni permanenti, con apposita deliberazione stabilendo le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali, preferibilmente non Assessori, che rappresentano, con criterio proporzionale, i gruppi consiliari regolarmente costituiti. A tal fine i gruppi consiliari con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, designano i consiglieri di loro competenza.
3. La seduta di insediamento delle Commissioni deve essere convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di nomina.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione in conformità a quanto previsto dal precedente 2° comma.

5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano. L'audizione non equivale a partecipazione alla Commissione.
6. Le Commissioni possono chiedere l'audizione del Sindaco e degli Assessori.

Articolo 21 - Sostituzione dei Componenti

1. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle Commissioni Consiliari coloro che per qualsiasi motivo cessano dalla carica di Consigliere Comunale.
2. Cessano altresì dalla carica coloro che si dimettono dal Gruppo Consiliare che li aveva designati.
3. Alle sostituzioni, anche in caso di dimissioni del componente, provvede sempre il Consiglio Comunale con apposito atto osservando la procedura di cui al precedente articolo.

Articolo 22 - Presidenza e Convocazione

1. Ciascuna Commissione, nella prima adunanza, elegge il Presidente. La designazione del Presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia spetta ai gruppi delle minoranze consiliari nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e del disposto di cui all'art. 44 del D. Lgs. 267/2000.
2. Le sedute delle Commissioni si terranno presso la Sede Municipale. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando data e ora delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
3. Qualora un terzo dei componenti la Commissione ne richieda la convocazione, indicando gli argomenti da inserire all'Ordine del Giorno, il Presidente dovrà convocare la Commissione entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
4. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione della data e dell'ora in cui si tiene la riunione e l'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti la Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.

Articolo 23 - Funzionamento delle Commissioni Permanenti

1. La riunione delle Commissioni consiliari permanenti è valida quando sono presenti almeno la metà più uno di Consiglieri Comunali componenti la Commissione stessa.

Articolo 24 - Funzioni delle commissioni permanenti

1. **Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni** concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti anche mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati Periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti secondo le competenze specifiche di ciascuna commissione. Le Commissioni permanenti non hanno poteri deliberativi, ma consultivi.

2. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo possibile, riferendo al Consiglio con relazione inviata al Presidente del Consiglio e da questi illustrata nell'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione.
3. Le Commissioni hanno altresì, potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente, il quale le trasmette al Segretario Comunale per l'espletamento da parte del Responsabile di Servizio competente dell'istruttoria prevista dall'art. 49 e s.m.i. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza. Se i pareri sono – tutti od in parte – contrari, la proposta è restituita dal Presidente alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purchè sia assicurata la copertura finanziaria.

Articolo 25 – Commissioni Speciali

1. Commissioni speciali possono essere costituite su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per esaminare, riferendone al Consiglio Comunale, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. Le commissioni speciali non possono comunque essere attribuiti i poteri deliberativi.

Articolo 26 - Commissioni d'indagine

1. Nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e di quanto disposto dall'art. 44 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio comunale può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, e su proposta di almeno un 1/3 dei consiglieri assegnati al Comune, con esclusione dal computo del Sindaco, Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. La deliberazione che costituisce la commissione, definisce l'oggetto, il fine, l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale nonché l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni .
3. La commissione è composta da cinque Consiglieri individuati con votazione segreta da liste contenenti non più di tre nominativi. Risultano eletti i Consiglieri più votati. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza consiliare.
4. La Commissione insediata dal Presidente del Consiglio, procede alla nomina del suo Presidente, a maggioranza degli assegnati.
5. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente della commissione, gli uffici interessati mettono a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.

6. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, dei membri del Consiglio e della Giunta, dei Responsabili di servizio e degli impiegati, nonché dei soggetti esterni coinvolti nelle questioni esaminate. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione.
7. La redazione dei verbali della commissione è effettuata dal segretario individuato dal Presidente tra i componenti.
8. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
9. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare.
10. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal Presidente della commissione al Segretario comunale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

CAPO IV

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 27 – Sedute pubbliche e aperte

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. I provvedimenti concernenti singole persone che non comportino apprezzamenti, nonché quelli relativi alla decadenza di consiglieri, sono adottati in seduta pubblica con votazione segreta.
3. Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.
4. Nel corso della trattazione di un argomento in seduta pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, delibera con voti espressi in forma palese il passaggio in seduta segreta, nei casi di sopravvenuta necessità o opportunità.
5. In caso di seduta telematica da remoto, pubblica o segreta, previa approvazione del relativo regolamento, ai consiglieri è consentito collegarsi da qualsiasi luogo purché non pubblico o aperto al pubblico e in ogni caso con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza (es. uso di auricolari).

Articolo 28 – Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone, che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone

stesse. Le sedute segrete in videoconferenza sono svolte adottando i necessari accorgimenti tecnologici atti a garantirne la più completa riservatezza.

2. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese o segreta, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi. In caso di svolgimento in videoconferenza, il passaggio alla seduta segreta comporta l'interruzione della diretta streaming o l'omissione in caso di registrazione differita.
3. Durante la seduta segreta restano in aula o collegati in modalità telematica i componenti del consiglio, gli assessori ed il solo segretario comunale o suo sostituto, vincolati al segreto d'ufficio.

Articolo 29 – Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale possono anche svolgersi in forma mista con la simultanea partecipazione dei consiglieri in presenza nell'aula consiliare o altra sede comunale e in videoconferenza, previa approvazione del relativo regolamento.
2. La contestualità della partecipazione dei consiglieri in presenza e di quelli collegati in modalità remota per tutta la durata della seduta, è riportata nel verbale, evidenziando le eventuali assenze e i loro effetti sullo svolgimento dei lavori consiliari.

Articolo 30 – Convocazione - Modalità

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente, il quale determina data, orario dell'adunanza e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute ed eventuali rettifiche ed integrazioni allo stesso
2. Le convocazioni sono eseguite, all'indirizzo di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria comunicato da ogni consigliere o presso il domicilio di ciascun consigliere almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza se quest'ultima ha carattere ordinario e almeno tre giorni prima se la stessa ha carattere straordinario
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune, entro dieci giorni dalla proclamazione devono comunicare all'ufficio di segreteria comunale, il domicilio eletto nel territorio comunale e le altre indicazioni necessarie per ricevere, secondo le forme previste dal presente articolo, le comunicazioni connesse all'esercizio del mandato. Decorso inutilmente tale termine, il domicilio si intende eletto presso la segreteria comunale.
4. L'avviso per la seduta in prima convocazione riporta anche data e ora della seconda convocazione, che può coincidere con il medesimo giorno della prima convocazione;

Articolo 31 - Avviso di Convocazione: Consegna, Termini

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere comunicato ai Consiglieri nei seguenti termini, escluso quello di consegna e quello di seduta, ed inclusi giorni festivi ricorrenti per calendario:

- a) almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno 3 (tre) giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
3. Le convocazioni straordinarie ed urgenti si esauriscono in una sola seduta.
4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno prima della riunione a meno che l'avviso di prima convocazione indichi già la data di seconda convocazione;
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata a seduta successiva stabilita dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Articolo 32 – Annullamento della seduta

1. L'annullamento di una seduta già convocata è disposto con avviso scritto trasmesso secondo le modalità di cui all'articolo 31, almeno sei ore prima della seduta.

Articolo 33 - Sedute di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione

temporanea dell'adunanza per 10 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Articolo 34 - Sedute di seconda convocazione

1. L'avviso di prima convocazione deve recare anche la data e l'orario della seconda convocazione, che può avvenire lo stesso giorno. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri è pure essa seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Per la seduta di seconda convocazione, nel caso di cui al comma precedente, deve essere recapitato nei modi e termini previsti per la prima soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, oltre al Sindaco.
5. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti su proposta del Presidente; di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti nei termini e nei modi di cui all'art. 31 del presente regolamento.
6. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati ove debbano essere trattate le seguenti materie: linee programmatiche di mandato, Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di previsione finanziario, rendiconto della gestione, adozione o modifiche dello Statuto, adozione del Piano di Governo del territorio e relative varianti

Articolo 35 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, in modo tale da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
4. L'ordine dei lavori segue, di norma, il criterio cronologico di iscrizione all'ordine del giorno, seguono le eventuali mozioni e le interrogazioni dei consiglieri.
5. Gli argomenti rimangono iscritti all'ordine del giorno fintanto che il proponente non ne chieda il ritiro.

Articolo 36 - Deposito delle proposte per la consultazione

1. La documentazione relativa alle proposte da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali, con il deposito presso l'ufficio segreteria o in altro ufficio indicato

nell'avviso di convocazione e con modalità idonee a garantirne la piena conoscibilità (almeno quattro giorni prima nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza).

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al comma 1.
3. E' facoltà del Consigliere chiedere l'invio degli atti per via telematica.

Articolo 37 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo diversa disposizione dello statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
2. Sono compresi fra i votanti oltre ai membri del consiglio che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca.
3. Non sono compresi fra i votanti i membri del consiglio che escono dall'aula o interrompano il collegamento telematico prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che devono astenersi obbligatoriamente.

Articolo 38 - Verifica del numero legale. Scrutatori

1. La seduta del Consiglio comunale in presenza ha inizio con la verifica del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri, fatto dal segretario comunale.
2. In caso di seduta telematica da remoto, la verifica del numero legale è accertata dal segretario comunale mediante risposta in video e voce alla chiamata per appello nominale. Al fine della determinazione del numero legale, sono considerati presenti i consiglieri collegati da remoto.
3. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta.
4. Ciascun consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
5. Costatata la mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere la seduta per un massimo di 30 minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione.
6. All'inizio di ciascuna seduta, ove dovranno svolgersi votazioni a scrutinio segreto, effettuato l'appello, il Presidente designa due Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere fra gli scrutatori.
7. Gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
8. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.
9. Gli scrutatori, che nel corso della seduta per qualsiasi motivo si assentano, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati designati.

Articolo 39 - Funzioni di segretario.

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico amministrativa nei confronti del Consiglio Comunale. Su invito del Presidente o dei consiglieri, può intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità alle leggi, allo statuto e regolamenti.
2. Il Segretario comunale cura e sovrintende alla verbalizzazione delle sedute consiliari ed agli adempimenti ai fini della pubblicità ed esecutività delle deliberazioni adottate dall'organo consiliare con il supporto dell'ufficio di segreteria comunale.
3. Il Presidente può affidare le funzioni di segretario verbalizzante al consigliere più giovane d'età nei casi di obbligo di astensione del segretario o assenza o impedimento o da un suo sostituto. In tal caso il segretario deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.
4. L'esclusione del segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.

Articolo 40 - Verbale delle sedute

1. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale.
2. In tale verbale sono riportati:
 - la modalità di svolgimento della seduta (in presenza, in videoconferenza o mista);
 - la dichiarazione di sussistenza del numero legale;
 - in caso di svolgimento della seduta in videoconferenza, le dichiarazioni, espresse anche verbalmente con la quale ciascun partecipante assicura che la qualità del collegamento garantisce l'espressione e la comprensione degli interventi e delle dichiarazioni dei partecipanti;
 - i provvedimenti sottoposti all'esame del consiglio, nel testo depositato;
 - ogni emendamento a quanto indicato al punto precedente;
 - gli interventi effettuati o presentati per iscritto nel corso della seduta;
 - i provvedimenti adottati;
 - le mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, nel testo in cui sono stati presentati.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo in modo sintetico e con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi scritti vengono riportati integralmente a verbale o allegati allo stesso.
4. Il verbale della seduta segreta deve riportare quanto risponde utilmente alla discussione, riassumendola impersonalmente, senza indicare cioè il nome dei membri del consiglio che presentano proposte o fanno interventi.
5. Il verbale della seduta deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione.

6. In caso di svolgimento della seduta in videoconferenza la registrazione della stessa sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti. Resta ferma la possibilità per i consiglieri di chiedere successivamente la trascrizione degli interventi.
7. Il verbale è sottoscritto dal *Presidente* e dal segretario comunale.
8. Per la compilazione del verbale il segretario comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'amministrazione comunale.
9. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.
10. Il verbale della seduta è approvato nella seduta immediatamente successiva; il processo verbale è dato per letto, ritenendosi che i consiglieri abbiano avuto modo di leggerlo e di essere quindi in grado di fare osservazioni e rilievi
11. Se sul processo verbale nessuno muove osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo una votazione questa avrà luogo per alzata di mano. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli argomenti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche.

Articolo 41 - Disciplina delle sedute.

1. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati.
2. I consiglieri che intendano parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio e nel corso del dibattito fino al termine della discussione. Tuttavia il Presidente può dichiarare chiuse le iscrizioni a parlare in qualsiasi momento, previo invito ai consiglieri di iscriversi.
3. Ogni consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento. Il Presidente può richiamarlo a concludere l'esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione.
4. Nel caso in cui il consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.

Articolo 42 - Ordine delle sedute. Sanzioni

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle adunanze, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
3. Se un consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
4. Se un consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente lo espelle.
5. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono essere revocati, sentite le giustificazioni del consigliere.

Articolo 43 – Norme di Comportamento

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

2. Il Consiglieri comunali devono osservare, nelle sedute, un comportamento corretto nel rispetto delle opinioni e libertà altrui.
3. Essi hanno il diritto di esprimere, entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata, alle qualità personali di alcuno o ad altre situazioni che possono offendere l'onorabilità di persone.
4. E' fatto divieto ai Consiglieri comunali di introdurre nell'aula consiliare cartelli, striscioni e simili durante la seduta consiliare, pena l'espulsione dall'aula da parte del Presidente.

Articolo 44 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso
3. Il Presidente può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.
4. In caso di più grave impedimento il Presidente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
5. Il Presidente può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula.
6. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Articolo 45 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

Articolo 46 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
2. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di 1/3 dei consiglieri per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione.
3. Il Consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
4. Le decisioni del Consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 47 - Durata degli interventi

1. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) I quindici (15) minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni;

- b) I dieci (10) minuti per sottoporre modifiche alle proposte delle deliberazioni;
 - c) I cinque (5) minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno;
2. La durata degli interventi è raddoppiata per le deliberazioni riguardanti le seguenti materie: Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di previsione finanziario, rendiconto della gestione , adozione o modifiche dello Statuto, adozione del Piano di Governo del territorio e relative varianti.
 3. I consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Presidente.
 4. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il Presidente nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
 5. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di 5 minuti.
 6. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci (10) minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

Articolo 48 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ovvero opinioni non espresse o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. I consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi.
3. Il Presidente, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale.
4. Se il consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio senza discussione.

Articolo 49 - Mozione d'ordine.

1. Ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine, richiamandosi alla legge, al regolamento, all'ordine dei lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione.
2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di opposizione da parte del proponente decide il Consiglio senza discussione.

Articolo 50 - Richiami al regolamento e all'ordine del giorno

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali.
2. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre 5 minuti ciascuno.
3. Il Presidente, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.
4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

Articolo 51 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione; nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il Consiglio delibera con unica votazione.

Articolo 52 - Presentazione di emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.
2. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro consigliere può farlo proprio.
4. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti estranei all'argomento in discussione e decaduti quelli contrastanti con precedenti votazioni sulla stessa proposta di deliberazione.

Articolo 53 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà al consigliere di chiedere prima della chiusura della discussione una breve sospensione della trattazione dell'argomento, al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente.
3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al Presidente i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. I suddetti testi sono illustrati al Consiglio da parte del Presidente o del proponente.
4. Gli emendamenti non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire i pareri dei responsabili dei servizi; in questo caso la votazione è rimandata ad una successiva seduta.

Articolo 54 - Richiesta di votazione per parti separate

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.

2. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da ogni consigliere; sulla domanda il Consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.
3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

Articolo 55 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Prima della chiusura della votazione può essere presentata al *Presidente*, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazioni per parti separate.
2. Sulla richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il *Presidente* concede la parola esclusivamente per dichiarazioni di voto, con le modalità di cui al successivo art. 44; successivamente la richiesta viene posta in votazione e risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. In caso di accoglimento della richiesta, è posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al successivo art. 45.

Articolo 56 - Chiusura della discussione

1. Nel corso della discussione il *Presidente*, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere richieda di parlare.
3. La chiusura della discussione può essere altresì chiesta da almeno 1/3 dei consiglieri. Sulla richiesta possono parlare soltanto un oratore favorevole ed uno contrario; deliberata la chiusura può ancora intervenire un consigliere per ciascun gruppo, salvo che per fatto personale.

Articolo 57 - Dichiarazione di voto e votazione

1. Chiusa la discussione, un consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a 5 minuti, salvo che non sia diversamente disposto dalla conferenza dei capigruppo per i singoli argomenti.
2. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a 5 minuti.
3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a 5 minuti.
4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
5. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal

testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.

Articolo 58 - Modalità di votazione

1. Nelle sedute in presenza le votazioni hanno luogo in forma palese (per alzata di mano, per appello nominale) o a scrutinio segreto.
2. Nelle sedute in modalità da remoto, le votazioni hanno luogo:
 - a) per chiamata nominale da parte del segretario comunale, a cui segue l'espressione da parte del consigliere del proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 - c) mediante le modalità previste dalla piattaforma informatica utilizzata, fermo restando l'accertamento dell'identità dei votanti e della loro espressione di voto.
3. Prima di procedere alla votazione il Presidente illustra le modalità di espressione del voto.
4. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché i voti favorevoli prevalgono sui contrari.

Articolo 59 – Sedute in presenza. Votazione per alzata di mano

1. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima di votare coloro che sono favorevoli, a seguire i contrari ed infine gli astenuti.
2. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

Articolo 60 – Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata, in ordine alfabetico.
2. La votazione si effettua nelle sedute in videoconferenza, quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
3. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
4. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce; il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori e del Segretario stesso.
5. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Articolo 61 – Sedute in presenza. Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni riguardanti persone e quelle per le quali questa forma di votazione sia espressamente prescritta, si svolgono a scrutinio segreto.
2. La votazione mediante scrutinio segreto è effettuata a mezzo di scheda.
3. La votazione si svolge nel seguente modo:
 - a) le schede sono predisposte in bianco, uguali di colore e formato;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere ovvero indica il voto favorevole o contrario alla proposta.

4. Le schede contenenti segni di riconoscimento o nominativi in eccedenza sono nulle.
5. Il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda nell'urna posta presso la presidenza.
6. Le operazioni di scrutinio segreto devono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il presidente nello spoglio delle schede.
7. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, perché ne sia presa nota nel verbale.
8. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Articolo 62 – Sedute in videoconferenza. Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto sono svolte mediante modalità previste dalla piattaforma informatica o l'utilizzo di sistemi di espressione del voto o utilizzo di schede/modelli telematici che garantiscano la segretezza del votante.

Articolo 63 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "*quorum*" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ovvero un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta; essa solo inefficace e può essere iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, un argomento all'ordine del giorno non approvato non può essere ulteriormente oggetto di discussione o di votazione nella stessa seduta ma può essere ripresentato solo in una seduta successiva.
6. Il verbale riporta esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

Articolo 64 - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità

1. Ultimata la votazione, il Presidente ne proclama il risultato.
2. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché o voti favorevoli prevalgono sui contrari.
3. Nel caso si dovessero verificare delle irregolarità, il Presidente può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
4. In caso di urgenza, il Consiglio può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
5. La votazione dell'immediata eseguibilità di una deliberazione deve essere congruamente motivata nel provvedimento.

CAPO V

COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Articolo 65 – Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni

1. Il Sindaco e/o il Presidente possono in ogni momento tenere celebrazioni e commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno della seduta.
2. Su tali comunicazioni si apre il dibattito, al quale potranno prendere parte un rappresentante per ogni gruppo e per non più di 5 minuti.
3. Sulle comunicazioni non possono essere presentate mozioni.

Articolo 66 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco e/o all'assessore, per conoscere:
 - a. la corrispondenza a verità di un fatto e se, nel caso che l'informazione sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - b. i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.
2. L'interrogazione è presentata per iscritto al Sindaco o all'assessore competente per materia; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta; in difetto, la risposta si intende scritta.
3. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione è iscritta nel programma dei lavori della prima seduta consiliare immediatamente successiva. Il consigliere può illustrare il contenuto dell'interrogazione per non più di 10 minuti, mentre la relativa risposta non deve superare i 5 minuti.
4. L'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di 3 minuti.

Articolo 67 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco e/o agli assessori per conoscere le iniziative che si intendono assumere in ordine alla soluzione di problemi prospettati dall'interpellante medesimo, oppure per richiedere i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati posti in essere determinati provvedimenti.

Articolo 68 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze

1. Le interrogazioni con risposta orale e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al Consiglio. All'inizio di ogni seduta, dopo le eventuali comunicazioni del *Sindaco/Presidente*, è possibile lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.
2. Dopo la risposta, l'interrogante o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno, può replicare, per non più di 3 minuti, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
3. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza davanti al Consiglio. Segue la risposta del Sindaco e/o degli assessori.

L'interpellante può infine replicare. Lo svolgimento e la risposta non possono superare la durata rispettiva di 10 minuti; la replica non può superare il tempo di 3 minuti.

3. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte del Sindaco e/o degli assessori possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.
4. Qualora gli interroganti o gli interpellanti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e viene data risposta scritta entro 5 giorni dalla seduta consiliare.

Articolo 69 - Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire a una decisione su di esso.

Articolo 70 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata per iscritto al *Presidente* per il suo inserimento nell'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio.
2. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta, il *Presidente*, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
3. Se la mozione è presentata da un quinto dei consiglieri assegnati e contiene la richiesta di convocazione del Consiglio, la sua trattazione ha luogo entro il termine di venti giorni.
4. La trattazione delle mozioni è disciplinata dalle disposizioni previste per lo svolgimento delle interpellanze e interrogazioni.

Articolo 71 - votazione delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono esser votate per parti separate.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.

Articolo 72 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.

Articolo 73 - Dichiarazione e procedura di urgenza delle interrogazioni e delle mozioni.

1. I consiglieri proponenti possono richiedere che la propria interrogazione o mozione sia riconosciuta urgente.
2. Sulle richieste di urgenza decide il Presidente.
3. Alle interrogazioni, presentate con almeno 5 giorni di anticipo sull'inizio della seduta e dichiarate urgenti dal *Presidente*, viene data risposta nel corso della prima seduta utile del Consiglio.
4. Le mozioni dichiarate urgenti dal Presidente vengono immediatamente comunicate ai capigruppo e discusse nel corso della prima seduta utile del Consiglio. Dopo l'illustrazione da parte del primo proponente, della durata di 10 minuti, è consentito solo un intervento per gruppo di pari durata nella discussione generale e di 5 minuti per la presentazione di emendamenti e per le dichiarazioni di voto.
5. Nel corso di una seduta è possibile discutere e mettere in votazione senza particolari formalità solo le mozioni sottoscritte da tutti i capigruppo.

CAPO VI

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Articolo 74 - Diritto di iniziativa

1. Spetta a ciascun consigliere il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del Consiglio comunale.
2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, nonché di interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.
3. La proposta di deliberazione è inviata al Presidente del consiglio, che ne informa il Sindaco e ne trasmette copia al Segretario comunale per lo svolgimento dell'istruttoria.
4. La proposta deve essere formulata in termini chiari e deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi.
5. Il Presidente può trasmettere la proposta alla commissione consiliare competente che deve redigere sulla stessa apposita relazione.
6. Ove la commissione consiliare faccia propria la proposta, anche con eventuali modifiche o integrazioni concordate con il presentatore, all'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del consiglio, la stessa deve essere corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

Articolo 75 – Diritto di accesso

1. Ciascun consigliere che intenda ottenere e/o consultare documenti utili all'espletamento del proprio mandato si rivolge direttamente all'assessore competente, al segretario Generale o ai responsabili dei servizi e uffici.
2. Il diritto di accesso e di consultazione riguarda tutti gli atti dell'Amministrazione comunale.

3. Il rilascio di copie di atti istruttori, non allegati alla proposta del provvedimento finale, e di atti infraprocedimentali, relativi a procedimenti in corso, è subordinato alla presentazione di apposita richiesta scritta e avviene nei 5 giorni successivi a quello dell'acquisizione al protocollo generale, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi. In tale ultimo caso, il responsabile del procedimento indica entro 10 giorni i tempi in cui gli atti sono a disposizione del richiedente.
4. Tutte le copie di atti sono rilasciate in carta libera, con esenzione di qualsiasi spesa e con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
5. Il consigliere comunale è obbligato al segreto nei casi specificatamente determinati dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 76 – Diritto di informazione

1. Ciascun consigliere può ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati in discussione in seno agli organi o commissioni istituite, al sindaco o all'assessore competente.
2. Il Sindaco e gli assessori possono disporre di volta in volta che le informazioni siano fornite anche dal responsabile di servizio.
3. Gli Amministratori e i responsabili di servizio danno risposte orali. Eventuali richieste scritte possono essere indirizzate al Sindaco. In tal caso la risposta è data anch'essa per iscritto dal Sindaco o dall'assessore competente, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 77 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 78 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico e nell'apposita sezione del sito internet del Comune.